



STATO-CITTÀ INFORMA

Newsletter
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali



"Città Ideale" Olio su tela - Artista Anonimo 1480/1490

© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche

Cari lettori,

nel mese di aprile la Conferenza Stato città ed autonomie locali si è riunita una sola volta in seduta straordinaria per esaminare lo schema di decreto interministeriale per il riparto 2026 del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, istituito dalla legge di bilancio 2026. Inoltre, tra gli argomenti trattati in questo numero segnaliamo un approfondimento sulla riforma della tariffa dei rifiuti.

Infine, per il focus, proponiamo la lettura di una importante sentenza della Corte di giustizia europea che incide su uno strumento molto utilizzato dagli enti locali nella realizzazione di opere e servizi attraverso il partenariato pubblico-privato, ossia la finanza di progetto.

Buona lettura!

IN EVIDENZA:

Attività della CSC:
la seduta straordinaria del 9 aprile 2026

Partenariato pubblico-privato: la Corte UE
interviene sul diritto di prelazione

TICSER: la riforma delle tariffe dei rifiuti

Questa newsletter è redatta dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Per riceverla scrivi a newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it e per aggiornamenti, seguici su: www.conferenzastatocitta.gov.it



IN QUESTO NUMERO

Newsletter di Aprile 2026

pag. 3 Attività della CSC

La seduta straordinaria del 9 aprile 2026

pag. 5 Approfondimento del mese

**TICSER: la riforma delle tariffe
dei rifiuti**

pag. 6 Focus su...

**Partenariato pubblico-privato: la Corte UE
interviene sul diritto di prelazione**

**pag. 7 Fondi Europei e nazionali per gli
Enti locali**

**Fondo assistenza ai minori: i Comuni
hanno 30 giorni per fare domanda**

pag. 7 Dal centro al territorio

Le News del mese

pag. 8 Sciogli l'acronimo

Sai che cosa significa BDAP?



La seduta straordinaria del 9 aprile 2026

Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori

Schema di decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2026

Normativa

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 222 e 223.

Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le attività socio-educative a favore dei minori.

Finalità del fondo

- sostenere le famiglie;
- facilitare la conciliazione tra vita privata e lavoro;
- finanziare iniziative realizzate dai comuni - direttamente o in collaborazione con enti pubblici e/o privati - svolte a favore dei minori e finalizzate al potenziamento:
 - dei centri estivi;
 - dei servizi socioeducativi territoriali;
 - dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Riparto per l'anno 2026

- Totale risorse stanziati pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, di cui:
 - 59,4 milioni di euro destinati ai Comuni (con esclusione dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
 - 1% delle risorse riservato alle attività di monitoraggio e valutazione da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia.
- Il riparto delle risorse avviene esclusivamente a favore dei Comuni che abbiano manifestato l'interesse entro il termine previsto.
- Il criterio di riparto si basa sui dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni di cui all'ultimo censimento della popolazione residente.

Beneficiari e periodo di realizzazione

- Beneficiari delle attività finali: minori di età compresa tra 0 e 17 anni
- Periodo di attuazione degli interventi: dal 1° giugno al 31 dicembre 2026

Procedura

I Comuni interessati devono esprimere formalmente il proprio interesse, tramite la piattaforma informatica dedicata, entro il termine indicato nell'Avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche della famiglia
<https://famiglia.governo.it>

Monitoraggio

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia ha il compito di **monitorare e verificare l'utilizzo delle risorse** e la realizzazione degli interventi



Nel mese di aprile 2026, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita in seduta straordinaria il 9 aprile per l'esame dello schema di decreto del Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente i criteri di riparto del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, istituito dalla legge di bilancio 2026 (Legge 199/2025). Lo schema di provvedimento disciplina l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di iniziative promosse dai comuni, anche in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, finalizzate al potenziamento dei centri e dei servizi socio-educativi rivolti alla popolazione minorenni. In particolare, per l'anno 2026, la dotazione complessiva del Fondo è pari a 60 milioni di euro, di cui 59,4 milioni di euro sono attribuiti direttamente ai comuni – con esclusione, secondo quanto previsto dall' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di quelli appartenenti ai territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano – per la realizzazione degli interventi. Una quota pari all'1 per cento delle risorse è, invece, destinata alle attività di monitoraggio e valutazione, poste in capo al Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le attività finanziate dovranno essere realizzate in favore dei minori di età compresa tra 0 e 17 anni, in un arco temporale definito e inderogabile, compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026. Lo schema di decreto definisce, altresì, le modalità di accesso al finanziamento, prevedendo che i comuni, a seguito della pubblicazione di apposito Avviso da parte del Dipartimento per le Politiche della famiglia, manifestino formalmente il proprio interesse mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata. Nel decreto sono inoltre disciplinati i meccanismi di monitoraggio degli interventi e le procedure di eventuale recupero delle somme nei casi di mancata o non adeguata attuazione. Nel corso della seduta, ANCI e UPI hanno espresso parere favorevole all'intesa.

Per saperne di più:

[la seduta del 9 aprile 2026](#)



TICSER: la riforma delle tariffe dei rifiuti

A partire dal 1° gennaio 2028 tutti i Comuni, indipendentemente dal regime di tariffazione applicato, avranno l'obbligo, nelle nuove procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di prevedere l'integrazione dei più recenti "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani(..) con sistemi di misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo.

La riforma vede la luce dopo un'intensa attività di riordino, intrapresa da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per rispondere all'esigenza di allineare la tariffazione nazionale agli standard ambientali e di trasparenza dettati dall'Unione Europea.

Per decenni, la tassa dei rifiuti è stata percepita come un tributo legato al possesso di un immobile. Adesso, si realizza un cambio di paradigma: il corrispettivo da pagare per il servizio si lega strettamente al comportamento dell'utente, nonché alla destinazione finale dei rifiuti.



Recependo il noto principio di matrice europea "chi inquina paga" – (art.14 della direttiva 2008/98/CE), secondo cui i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti la tariffazione premia i comportamenti virtuosi e penalizza quelli meno rispettosi dell'ambiente.

L'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA) - con la deliberazione 396/2025 del 5 agosto 2025 - ha approvato il TICSER (Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti) che verrà applicato progressivamente a partire dal 2028.

Con il TICSER, la struttura della tariffazione, risentendo del ciclo della gestione dei rifiuti, si modifica e si articola in 5 componenti (struttura pentanomia), due delle quali sono di parte fissa e tre di parte variabile.

•Le voci della tariffa di parte fissa riguardano il decoro urbano, per intenderci "la pulizia delle città" e l'accesso al servizio.

•Le tre componenti di parte variabile, invece, attengono alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbano, al trattamento e recupero, al trattamento e smaltimento e sono direttamente collegate con l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

I rifiuti dovranno essere gestiti secondo un ordine di priorità, tenendo a mente una gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) articolata in cinque passaggi:

- Prevenzione dei rifiuti – Al primo posto, Il TICSER promuove la riduzione alla fonte attraverso la tariffazione puntuale (Pay -as you throw) chi produce meno rifiuti indifferenziati paga meno;
- Preparazione per il riutilizzo – si incentiva il riuso, con l'intento di rimettere in circolo beni che non sono ancora diventati "rifiuto."
- Riciclaggio e recupero di materia – in caso di riciclaggio, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali riciclati devono andare a beneficio dell'utente, riducendo la bolletta.
- Recupero di energia – se il rifiuto non può essere riciclato, deve essere usato per produrre energia
- Smaltimento dei rifiuti – Quando non è possibile attuare nessuna delle scelte precedenti, non resta che lo smaltimento in discarica.

La riforma della tariffazione del servizio impatterà anche sul piano infrastrutturale, in quanto dovrà essere rinnovato anche il parco mezzi che dovrà essere dotato di veicoli a basso impatto ambientale, i cassonetti dovranno essere dotati di sistemi di riconoscimento dell'utente e soprattutto si assisterà ad una rivisitazione anche dei centri di raccolta. Aspetto quest'ultimo fondamentale, se si pensa che la direttiva 2018/ 851/UE richiede agli Stati membri di conseguire i nuovi obiettivi di tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani, pari almeno al 60%, al 65%, rispettivamente per il 2030 e il 2035, mentre la direttiva 2018/850/UE relativa alle discariche di rifiuti, richiede di adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).

Per saperne di più:

[consulta l'approfondimento sul sito della CSC](#)

Partenariato pubblico-privato: la Corte UE interviene sul diritto di prelazione



La sentenza della Corte di Giustizia europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24) incide su uno degli strumenti più rilevanti per gli enti locali nella realizzazione di opere e servizi attraverso il partenariato pubblico-privato, ossia la finanza di progetto. Si tratta, come noto, di un modello che consente di affidare a operatori economici privati la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di interesse pubblico, con il coinvolgimento di capitali privati e la remunerazione dell'investimento attraverso i ricavi generati dall'opera o mediante corrispettivi pubblici.

La pronuncia interviene in particolare sull'istituto del diritto di prelazione, segnando un punto di rottura netto nella misura in cui ne afferma l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

Il diritto di prelazione, già previsto dall'art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, operava nella finanza di progetto come meccanismo di compensazione competitiva: il promotore, pur non primo in graduatoria, poteva ottenere l'affidamento adeguando la propria offerta a quella migliore.

La ratio era incentivare l'iniziativa privata e tutelare l'investimento progettuale. Tuttavia, il sistema generava una asimmetria informativa, consentendo al promotore un adeguamento ex post basato sulla conoscenza dell'offerta altrui, in potenziale contrasto con la par condicio. La questione trae dunque origine da una procedura di affidamento in cui il promotore, pur non risultato aggiudicatario, ha esercitato ex post la prelazione adeguando la propria offerta a quella migliore e conseguendo l'affidamento, determinando il rinvio pregiudiziale volto a verificarne la compatibilità con i principi eurounitari.

Nel caso in esame, infatti, il Consiglio di Stato, rilevata la non manifesta infondatezza del dubbio di compatibilità tra la disciplina interna e i principi eurounitari, ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di giustizia la verifica della conformità del diritto di prelazione rispetto alle libertà fondamentali (artt. 49 e 56 TFUE) e alla disciplina delle concessioni di cui alla Direttiva 2014/23/UE.

La Corte ha affermato che tale meccanismo altera la gara con effetti distorsivi sulla competizione, attribuendo un vantaggio non replicabile dagli altri operatori, in contrasto con i principi di trasparenza e concorrenza effettiva. In particolare, la Corte ha ricondotto tale incompatibilità alla violazione del principio di parità di trattamento, evidenziando come la possibilità per il promotore di modificare l'offerta dopo la sua presentazione comporti una rimessione in discussione dell'esito della gara e svuoti di significato la selezione competitiva. Ne consegue, nel ragionare della Corte, che una procedura così strutturata perde la propria funzione genuinamente selettiva e scoraggia la partecipazione, disincentivando la presentazione di offerte realmente competitive.

In conformità alla natura vincolante delle pronunce interpretative della Corte di giustizia, il principio affermato produce effetti immediati nell'ordinamento interno, imponendo alle amministrazioni la disapplicazione della disciplina nazionale incompatibile, anche se formalmente vigente. Ne consegue che il diritto di prelazione non può più essere inserito nei bandi né esercitato nelle procedure in corso.

Resta invece ferma la possibilità di riconoscere al promotore il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta nei limiti previsti dalla normativa vigente, pari al 2,5% del valore dell'investimento, quale strumento volto a compensare i costi sostenuti per l'elaborazione progettuale e a incentivare l'iniziativa privata, senza tuttavia attribuire vantaggi competitivi idonei ad alterare le condizioni di concorrenza.

In definitiva, la decisione censura il diritto di prelazione, imponendo agli enti locali di ripensare la costruzione delle gare in chiave pienamente concorrenziale: il promotore non gode più di una posizione di vantaggio, ma torna a competere alle stesse condizioni degli altri operatori, mentre per le amministrazioni diventa essenziale adeguare tempestivamente atti e procedure, anche al fine di prevenire profili di illegittimità e possibili responsabilità.



Per saperne di più: [consulta la sentenza](#)



Fondo assistenza ai minori: i Comuni hanno 30 giorni per fare domanda

Il Ministero dell'Interno ha ufficialmente dato il via libera alle procedure per l'accesso al fondo destinato ai Comuni per le spese di assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare. Con il decreto, firmato il 31 marzo 2026 – sul quale la Conferenza Stato-città aveva precedentemente reso parere favorevole nella seduta del 24 marzo – vengono definiti i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione telematica necessaria al riparto delle risorse.

Il fondo, introdotto originariamente dalla Legge di Bilancio 2025, prevede uno stanziamento strutturale di 100 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027. Tuttavia, per l'anno in corso, la dotazione è stata sensibilmente potenziata:

- Dotazione 2026: 250 milioni di euro (100 mln base + 150 mln di incremento straordinario).
- Requisito di accesso: Possono beneficiare del contributo i Comuni che hanno un rapporto superiore al 3 per cento tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.

La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma telematica del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pena l'esclusione.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile scorso.

Per approfondimenti consulta la scheda di
dettaglio sul sito CSC. ----->



Scopri inoltre la selezione di Bandi Europei presenti sul sito CSC ----->

DAL CENTRO AL TERRITORIO

“Innovazione sociale e impatto delle politiche”: 10 milioni per rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali

Notizia del 9 aprile 2026

È on line l'Avviso pubblico promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica e realizzato da Formez, destinato ai Comuni capoluogo di provincia e alle Città metropolitane.

Le amministrazioni interessate possono presentare **candidatura entro il 23 giugno 2026**.

Continua...

Fondo Opere indifferibili: pubblicato il Decreto che ridetermina i contributi per gli Enti locali

Notizia del 17 aprile 2026

Il Decreto del Ministero Economia e finanze, con cui viene disposta la rideterminazione dei contributi del Fondo per l'avvio di Opere indifferibili (FOI), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2026.

Continua...

PNRR: adottate le nuove Linee guida per la chiusura degli interventi

Notizia del 29 aprile 2026

Le nuove Linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza chiariscono modalità operative e documentazione necessaria per la chiusura degli interventi ai fini del raggiungimento di milestone e target.

Continua...



SCIUGLI L'ACRONIMO



Sai cosa significa BDAP?

La BDAP – Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche rappresenta uno dei principali strumenti informativi della finanza pubblica. È gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato e consente di raccogliere, integrare e analizzare i dati provenienti da tutte le amministrazioni pubbliche, offrendo una visione completa e aggiornata della spesa e dei bilanci pubblici. Grazie alle sue funzionalità, la BDAP garantisce trasparenza e favorisce decisioni basate su dati affidabili. Supporta, inoltre, il controllo istituzionale e contribuisce al coordinamento tra i diversi livelli di governo e al funzionamento del federalismo fiscale.

BDAP Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche

Cos'è la BDAP

- La BDAP è la banca dati strategica della finanza pubblica italiana;
- E' gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- Raccoglie, integra e analizza i dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- Garantisce trasparenza, controllo e stabilità finanziaria;
- Supporta il funzionamento del federalismo fiscale.

1

Base normativa, struttura e fonti dei dati

- Istituita dalla Legge 196/2009 (art. 13);
- Si basa sul Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato;
- Integra dati provenienti da più istituzioni pubbliche; Fonti dei dati:
- Autorità indipendenti (es. ANAC);
- Istituti statistici (ISTAT);
- Banca d'Italia
- Ministeri e amministrazioni centrali;
- Enti territoriali.

2

Il ruolo della BDAP

- Punto di riferimento informativo per la finanza pubblica;
- Supporta decisioni basate su dati affidabili;
- Rafforza il coordinamento tra amministrazioni.

3

4

Il portale BDAP

- Oltre 25.000 utenti pubblici registrati;
- Servizi differenziati per profilo utente;
- Strumento operativo per analisi e monitoraggio.

5

Funzionalità principali

- Supporto al controllo parlamentare;
- Monitoraggio delle opere pubbliche;
- Raccolta dei bilanci armonizzati;
- Analisi dei pagamenti della PA;
- Strumenti investigativi per la Guardia di Finanza.

6

Accesso ai dati

- OpenBDAP: dati pubblici accessibili a tutti;
- Open Data RGS: dati aperti e riutilizzabili;
- Trasparenza e diffusione delle informazioni;

7

Perché è fondamentale

- Controllo puntuale della spesa pubblica;
- Maggiore trasparenza amministrativa;
- Integrazione tra istituzioni;
- Supporto a politiche finanziarie efficaci;
- Rafforzamento del sistema pubblico.



LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

È un organo collegiale con funzioni consultive e deliberanti, sede istituzionale permanente di confronto e raccordo tra lo Stato e gli Enti locali. Vengono poste all'esame della CSC le questioni relative all'ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali (soprattutto con riferimento agli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio), nonché le tematiche relative alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e ogni altra questione, anche su richiesta dei Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali. Inoltre, la Conferenza svolge compiti di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, di studio, informazione e confronto con riferimento alle tematiche connesse agli indirizzi di politica generale e suscettibili di incidere sulle funzioni proprie o delegate degli Enti locali.

La Conferenza Stato - città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali.

L'attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si esplica attraverso: pareri e intese; deliberazioni; promozioni di accordi; documentazione e studi; designazioni di rappresentanti degli Enti locali in organi di interesse nazionale.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, congiuntamente, costituiscono la Conferenza Unificata.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali si avvale del supporto di un Ufficio di Segreteria, struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria è Segretario della Conferenza.

IN COPERTINA

La tavola conosciuta come Città ideale, proveniente dal Monastero di Santa Chiara di Urbino, apparteneva probabilmente alla famiglia ducale. Elisabetta da Montefeltro, figlia di Federico, potrebbe aver portato con sé il dipinto quando entrò nel Monastero, dopo essere rimasta vedova nel 1482.

Intorno al 1861 l'opera entra a far parte delle collezioni statali del Museo dell'Istituto di Belle Arti di Urbino, che diverrà Galleria Nazionale delle Marche nel 1912.

L'opera è stata attribuita a diversi artisti, tra cui anche all'architetto Luciano Laurana per l'alta precisione del disegno e la somiglianza degli elementi architettonici classici con quelli presenti nel Palazzo Ducale di Urbino, di cui l'architetto fu in parte il progettista.

Attualmente gli studiosi assegnano la tavola ad un generico pittore dell'Italia centrale, che l'ha dipinta, presumibilmente, tra il 1480 e il 1490.

Il dipinto rappresenta gli ideali di perfezione e armonia del Rinascimento italiano, nella forma ordinata e simmetrica di una città che viene raffigurata con i principi scientifici della prospettiva centrale, evidente nel disegno geometrico della pavimentazione della piazza.

Domina la scena un grande edificio religioso a pianta circolare, forse un battistero o un mausoleo.



© MiC, Palazzo Ducale di Urbino Direzione Regionale Musei Nazionali Marche
ph. Claudio Riplati

Hanno collaborato a questo numero:

Anna Lucia Esposito, Rosella Rega, Silvia Maria Lagonegro, Virginio Vitullo, Sergio Petriccione,
Carla Izzo, Simona Naimoli, Gregorio Canacari e Marco Fronzaroli

Per riceverla scrivi a newsletter.segreteria@conferenzastatocitta.gov.it e per aggiornamenti, seguici su: www.conferenzastatocitta.gov.it